Il Fondo Sociale Europeo
in Friuli Venezia Giulia
Programma Operativo Regionale 2007-2013

UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO

ma per seguir virtute e canoscenza
SISSA

N. 72

IL DIRETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 445 dd 28.12.2000;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 30.12.10 n. 240, ed in particolare l'art. 22 recante la nuova disciplina per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

VISTO il D.M. 09.03.11 n. 102;

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione della SISSA nella riunione del 05.04.2011 in cui, tra l'altro, sono stati definiti i compensi da attribuire alle posizioni di assegnista per lo svolgimento di attività di ricerca;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 583 dd 08.04.11;

VISTO il D.M. 29 luglio 2011 n. 336 recante la determinazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari raggruppati in macrosettori concorsuali, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23.12.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 0232/Pres. pubblicato sul BUR n. 42 del 19.10.2011 con cui è stato emanato il "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76";

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l'art. 15;

VISTO lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati emanato con D.D. n. 40 dd 18/01/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 dd 13/02/2012 e in vigore dal 28.02.2012;

VISTO il D.D. n. 121 dd 05.03.2012;

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca della SISSA, emanato con proprio D.D. n. 482 dd 02.10.2012 ai sensi dell'art. 22 della legge 30.12.10, n. 240;

VISTO Il D.D. 71 di data 08/02/2013 con il quale è stato autorizzato l'avvio delle procedure amministrative per il conferimento di un assegno di ricerca in "Studio dei meccanismi molecolari di disfunzione neuronale nel midollo spinale lesionato" della durata di 24 mesi presso l'Area Neuroscienze della SISSA per un importo annuo lordo percipiente di € 19.367,00 con copertura finanziaria a carico del progetto DIANET (CUP G93J12000220009);

ACCERTATA la sussistenza di Fondi esterni a valere sul Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2007 - 2013, come da decreto del Direttore di Servizio della Regione Friuli Venezia Giulia n. 6904/LAVFOR.FP/2012 del 4 dicembre 2012 che ha approvato il Progetto denominato DIANET – "Danube Initiative and Alps Adriatic Network", presentato dalla SISSA congiuntamente con l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Udine e il Consorzio per l'Area Scientifica e Tecnologica di Trieste, ai sensi dell'avviso regionale "Azioni di sistema Alpe Adria" emanato con decreto n. 4759 dell'11 settembre 2012;

VISTO il paragrafo 7.1.2 dell'allegato all'avviso regionale "Azioni di sistema Alpe

Adria" emanato con decreto n. 4759 dell'11 settembre 2012, il quale indica tra i requisiti dei destinatari l'età non superiore a 40 anni compiuti al momento della presentazione della domanda;

VISTA la nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale, Lavoro, Formazione, Commercio e Pari opportunità, prot. n. 0002721 / P di data 18/01/2013 assunta a protocollo SISSA in data 21 gennaio 2013, prot. 273 Tit. III/11 con la quale vengono comunicati l'avvenuta ricezione dei progetti esecutivi, l'avvenuto inserimento dei dati nel sistema di gestione e controllo NetForma e i codici progetto assegnati;

CONSIDERATO il Decreto n°1/LAVFOR.FP/2013 recante modifiche al paragrafo 13.1.1, capoverso 6 dell'avviso regionale "Azioni di sistema Alpe Adria" emanato con decreto n. 4759 dell'11 settembre 2012;

FATTA RISERVA di eventuali e successive integrazioni al bando che verranno pubblicizzate sul sito internet della Scuola all'indirizzo: www.sissa.it

DECRETA

La pubblica selezione, per titoli e progetto, per il conferimento di 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (progetto DIANET - modalità *incoming*).

Articolo 1: Finalità

Il presente avviso è finalizzato al rafforzamento del potenziale umano di ricerca a beneficio del sistema scientifico ed accademico del Friuli Venezia Giulia attraverso l'impegno in iniziative di ricerca condotte da ricercatori stranieri che possano beneficiare delle sinergie e dei collegamenti della Rete composta dalle istituzioni universitarie partecipanti alla Conferenza dei Rettori Alpe Adria, a quella dei Rettori dell'Area Danubiana, ed altri soggetti pubblici o privati aventi rapporti istituzionali con le stesse.

La Scuola persegue l'obiettivo di garantire pari opportunità a uomini e donne, in linea con le direttive comunitarie.

Articolo 2: Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca

È indetta una pubblica selezione per il conferimento di 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, di cui all'allegato A) parte integrante del presente avviso.

Il candidato è tenuto a presentare un Progetto di Ricerca secondo le modalità previste al successivo art. 4.2.

Articolo 3: Soggetti destinatari e requisiti di ammissione

Possono essere destinatari degli assegni di ricerca di cui al presente avviso, studiosi in possesso dei seguenti requisiti, alla data di presentazione della domanda di partecipazione:

a) possesso, di un diploma di laurea di II livello (laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o magistrale) conseguita presso una istituzione Universitaria aderente alla Conferenza dei Rettori Alpe Adria ovvero della Conferenza dei Rettori dell'area Danubiana (vedi Allegato C).

   Costituisce titolo preferenziale avere conseguito il titolo di dottore di ricerca e, per i soli settori interessati, la specializzazione di area medica come previsto dalla normativa vigente in materia.

Per quanto concerne l'ammissione di laureati o dottori di ricerca in possesso di titolo conseguito presso Università straniere, privo di equipollenza o equivalenza, il riconoscimento del titolo di studio ai soli fini della selezione compete alla commissione valutatrice;

b) cittadinanza straniera, diversa da quella italiana. In caso di doppia cittadinanza, una delle quali sia italiana, prevale quest'ultima e quindi non potranno presentare domanda di concorso (legge 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, art. 19 paragrafo 2);

c) essere residente sul territorio di una delle istituzioni aderenti alla Rete di cui all'allegato D), parte integrante del presente avviso;

d) età non superiore a 40 anni compiuti;

e) avere svolto, negli ultimi tre anni immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda e per almeno sei mesi, documentata attività di ricerca post lauream presso università, centri di ricerca, imprese, laboratori o altre strutture pubbliche o private, in materie attinenti al progetto di ricerca che si intende realizzare.

Il requisito di cui alla lettera c) deve essere posseduto anche al momento dell'avvio del progetto.

Gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca di cui al presente avviso non possono essere conferiti:

1. a coloro che hanno già usufruito di assegni di ricerca ex lege 30 dicembre 2010, n. 240:

a) per complessivi quattro anni, anche se non continuativi, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso;

b) per un periodo, anche non continuativo, che sommato a quello di cui al presente avviso superi i quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso;

2. a coloro che risultino iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, corsi di dottorato di ricerca o specializzazione medica con borsa, in Italia o all'estero;

3. a coloro che hanno già usufruito di assegni di ricerca e di contratti di ricercatore a tempo determinato previsti rispettivamente dagli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per complessivi 12 anni anche non continuativi;

4. a coloro che hanno un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso:

- con il Direttore, il Segretario Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione della SISSA (vedi allegato B);
- con il tutor scientifico o un professore/ricercatore appartenente all'Area o alla struttura sede dell'attività dell'assegno di ricerca d'interesse (vedi allegato B);

5. a coloro che appartengono al personale di ruolo delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e di sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.P.R. n. 382/1980.

Articolo 4: Domanda di ammissione al concorso e presentazione progetto di ricerca

La presentazione delle domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato 1) ed indirizzate al Direttore della SISSA, via Bonomea, 265 - 34136 Trieste, dovrà avvenire, a pena esclusione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con le seguenti modalità:

1 - raccomandata A/R; per la presentazione delle domande con tale modalità farà fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

2 - a mano, direttamente all'Ufficio Risorse Umane della SISSA, sede di via Bonomea n. 265, secondo piano, stanze 204-203 34136 Trieste, nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00, tranne il giorno di scadenza, in cui le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00.

Non saranno ammessi alla selezione i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, incomplete, illeggibili o in un periodo diverso da quello sopra indicato.

La domanda dovrà essere redatta secondo il fac-simile allegato (Allegato 1) e ad essa il candidato dovrà allegare la seguente documentazione:

1. Curriculum vitae in formato europeo sul modello reperibile sul sito: https://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=it_IT, datato, sottoscritto e recante l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) (Allegato 2);
3. scheda di adesione, datata e sottoscritta.
4. eventuale manifestazione di interesse dell'ente appartenente al CER (Allegato 4) e/o dell'istituzione ospitante (Allegato 3). Presentare un modello per ogni istituzione coinvolta nel progetto.

La domanda (Allegato 1) dovrà essere presentata anche su supporto informatico, sia in formato .pdf che in formato testo .doc.

Si precisa che la domanda di ammissione deve essere trasmessa esclusivamente con le modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato, tardivo o incompleto recapito della documentazione per l'accesso alla procedura dipendente da disguidi postali, telegrafici o informatici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

L'Amministrazione inoltre non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle comunicazioni relative alla selezione.

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, entro tre mesi dall'espletamento della selezione, al recupero di eventuali titoli e pubblicazioni inviate.

Trascorso tale periodo la SISSA non potrà ritenersi responsabile, in alcun modo, per dette pubblicazioni e titoli.

La sottoscrizione in calce alla domanda di ammissione e alla documentazione da presentare non è soggetta ad autenticazione, qualora venga apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione o sia corredata da fotocopia non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

La suddetta domanda e le dichiarazioni sostitutive ivi contenute sono esenti da bollo ai sensi dell'art. 1, legge 23 agosto 1988, n. 370 e dell'art. 14, comma 2, della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

4.1 Modalità di presentazione dei titoli e pubblicazioni

Il candidato dovrà allegare alla domanda i documenti, i titoli e le pubblicazioni che ritenga utili ai fini della selezione.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono presentare la predetta documentazione in originale o in copia conforme all'originale ovvero in copia semplice attestata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Essi possono altresì dimostrare il possesso dei titoli e dei documenti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

I cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi delle disposizioni vigenti, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui alle citate norme del D.P.R. n. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, nonché nelle convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori delle ipotesi previste dai due paragrafi precedenti, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati da una traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Le pubblicazioni devono essere prodotte in lingua originale e devono essere corredate da una traduzione in una delle lingue curricolari certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dal D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione.

L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilità. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati alla SISSA in occasione di altri concorsi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum. Qualora dai controlli sopraindicati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000. La decadenza, disposta con provvedimento motivato, può intervenire in qualsiasi momento, anche successivamente alla stipulazione del contratto di incarico.

4.2 Progetto di ricerca

Il Progetto di ricerca deve prevedere una durata pari a quella prevista nell'allegato A, da concludersi obbligatoriamente entro il 30 aprile 2015. I candidati dovranno impegnarsi a trascorrere almeno il 90% della durata del Progetto presso una struttura di ricerca del F.V.G.: obbligatoriamente presso un'Area della SISSA, ed eventualmente presso una sede regionale delle Istituzioni aderenti al CER (http://www.area.trieste.it/opencms/opencms/area/it/CER/Download/2012/Griglia_Enti_CER_2012.pdf). La rimanente parte del periodo, potrà essere svolta presso Istituzioni universitarie aderenti alla Conferenza dei Rettori Alpe Adria, a quella dei Rettori dell'Area Danubiana, o altri soggetti pubblici o privati aventi rapporti istituzionali con le stesse qualora localizzate nell'area territoriale definita nell'allegato D); sono escluse altre strutture di ricerca aventi sede in F.V.G..

L'Area della SISSA, nell'ospitare l'assegnista, dovrà sostenere le attività previste nel Progetto, garantendo l'accesso e l'utilizzo delle strutture, dei materiali e dei servizi necessari per la realizzazione del progetto stesso, e fornendo un servizio di tutoraggio scientifico attraverso il proprio personale docente o di ricerca, non necessariamente stabilizzato, che viene ad assumere pertanto funzioni di tutor scientifico dell'assegnista. Il tutor scientifico individuato non può essere membro di alcuna commissione di valutazione per le selezioni del Progetto DIANET.

Il Progetto può prevedere, inoltre, la presenza di uno o più Enti di ricerca, come sopra specificato, che contribuiscano alla realizzazione della ricerca mettendo a disposizione le conoscenze tecnico-scientifiche, le strutture ed i servizi che si rendessero necessari ed assicurando l'accoglienza dell'assegnista presso di esse. L'Ente di ricerca deve fornire al candidato apposita dichiarazione, firmata dal legale rappresentante - o suo delegato, dove si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture durante il periodo di permanenza dell'assegnista e a fornirgli un servizio di tutorato.

Il Progetto deve contenere le seguenti informazioni:

- Titolo della ricerca;
- Settore concorsuale;
- Tutor scientifico;
- Elenco dei soggetti coinvolti nel progetto e relative informazioni, indicazione del tutor;
- Descrizione degli obiettivi che si intende raggiungere;
- Descrizione della ricerca, con indicazione dei metodi che si intende utilizzare;
- Cronoprogramma di massima delle attività di ricerca.

Il Progetto dovrà essere sottoscritto dal candidato e controfirmato, ai fini della validazione, dal tutor scientifico afferente all'Area della SISSA presso cui verrà realizzato. Il Progetto e relativi allegati fanno parte integrante della domanda di partecipazione.

4.3 Esclusione dalla selezione e rinuncia

I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva per cui hanno presentato domanda. L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti è disposta con Decreto motivato del Direttore.

Il candidato che, dopo aver presentato domanda di ammissione, rinunci alla partecipazione, deve darne comunicazione scritta indirizzata al Direttore della SISSA, via Bonomea, 265 - 34136 Trieste, corredata dalla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

Articolo 5: Commissione valutatrice

La commissione valutatrice è costituita da almeno tre componenti, scelti tra i professori universitari di ruolo, ricercatori o esperti di comprovata esperienza nella tematica affrontata dal

progetto di ricerca. I membri della commissione non possono avere un vincolo di parentela, fino al quarto grado compreso, con i candidati.

La commissione verrà nominata con apposito Decreto del Direttore prima dell'avvio della procedura di valutazione.

I componenti delle commissioni del progetto DIANET non possono essere impegnati in altre attività inerenti l'attuazione dello stesso (es. tutoraggio scientifico dei candidati).

Articolo 6: Modalità di valutazione

Il punteggio complessivo del candidato verrà attribuito sulla base di 100 punti totali. Il metodo di valutazione prevede la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni secondo i criteri previsti dalla commissione valutatrice (massimo 50 punti) e la valutazione del progetto di ricerca (massimo 50 punti) in base ai seguenti criteri:

- valore del Progetto di Ricerca;
- qualità del Progetto di Ricerca, con particolare attenzione per la metodologia adottata e al cronoprogramma delle attività.

I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a punti 70/100, saranno utilmente inseriti in graduatoria.

Articolo 7: Esiti della valutazione e formazione della graduatoria

Espletate le operazioni di selezione dei candidati la Commissione redigerà la graduatoria generale di merito. In caso di pari merito, l'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca verrà assegnato, in ordine di priorità:

- al candidato donna;
- al candidato più giovane.

Le graduatorie saranno rese pubbliche, successivamente all'emissione di un Decreto di approvazione degli atti del concorso, mediante l'affissione agli albi della Scuola e pubblicazione sul sito web della SISSA.

Il candidato che si trova in posizione utile nella graduatoria stipulerà con la SISSA un contratto che disciplinerà lo svolgimento dell'attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010.

La collocazione in graduatoria non costituisce titolo per successive procedure valutative.

Nel caso di chiusura anticipata del progetto è ammissibile lo scorrimento della graduatoria, nei termini previsti dalla normativa, previa deliberazione del Consiglio/Giunta di Area interessata, purché l'attività, di durata non inferiore a un anno, si concluda entro il 30 aprile 2015.

Articolo 8: Conferimento e disciplina dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca

Ai candidati risultanti vincitori dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, verrà data comunicazione tramite lettera raccomandata A.R..

L'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca è conferito al vincitore della selezione mediante stipulazione di un apposito contratto. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

L'attività di ricerca decorre dal primo giorno del mese successivo alla stipulazione.

L'avvio dell'attività da parte dell'assegnista potrà essere differito per giustificato e comprovato motivo: in tali casi gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettivo inizio della prestazione.

In ogni caso l'avvio non potrà essere successivo al 1 maggio 2013.

L'importo annuo lordo spettante al titolare dell'assegno è pari a € 19.367,00 (diciannovemilatrecentosessantasette/00) e verrà corrisposto in rate mensili.

Tale importo è esente da ritenuta fiscale e comprensivo della ritenuta previdenziale posta dalla legge a carico del percipiente. All'assegno di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni.

In caso di ulteriori disponibilità finanziarie dell'Area presso la quale si svolge l'attività di ricerca, gli assegni possono essere rinnovati per un ulteriore periodo, non inferiore ad un anno. La richiesta di rinnovo dell'assegno deve essere presentata dall'Area interessata almeno un mese prima della scadenza del contratto, ed è subordinata all'effettiva disponibilità della copertura finanziaria, garantita dall'Area stessa. In ogni caso, la copertura finanziaria del periodo di rinnovo non potrà essere a carico del Fondo Sociale Europeo.

I pagamenti avvengono tramite accredito su conto corrente.

Ai fini della liquidazione delle spettanze l'assegnista è tenuto a presentare all'Amministrazione apposita dichiarazione mensile sul modello preposto, validata dal tutor scientifico, che accerti il regolare svolgimento delle attività.

La Scuola provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca. L'importo dei relativi premi è detratto annualmente dall'assegno spettante a ciascun titolare.

Gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca non sono cumulabili con altri assegni di ricerca, con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

Articolo 9: Obblighi dell'assegnista

L'assegnista di ricerca dovrà osservare le regole di comportamento e condotta vigenti presso il soggetto ospitante e presso gli eventuali soggetti partner. L'assegnista dovrà inoltre seguire il piano di attività previsto nel progetto.

L'attività di ricerca dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

a) carattere continuativo e comunque non meramente occasionale e in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività del committente;

b) stretto legame con la realizzazione del programma di ricerca;

c) svolgimento in condizioni di autonomia, nei limiti del programma predisposto, senza orario di lavoro predeterminato.

Qualora siano riscontrate inadempienze in merito al regolare svolgimento dell'attività da parte dell'assegnista, il Coordinatore dell'Area è tenuto a informare immediatamente la Scuola.

Il destinatario è tenuto a:

i. presentare alla Scuola le dichiarazioni mensili attestanti l'attività svolta, sottoscritti dall'assegnista e controfirmati dal tutor scientifico;

ii. presentare trimestralmente alla Scuola una relazione delle attività svolte, sottoscritta dall'assegnista e validata dal tutor scientifico, entro 20 giorni dal termine del periodo;

iii. presentare con cadenza annuale alla Scuola una relazione analitica dell'attività condotta, sottoscritta dall'assegnista e validata dal tutor scientifico, entro 30 giorni dal termine del periodo (per progetti di durata superiore a 12 mesi);

iv. presentare alla Scuola il rapporto finale sottoscritto dall'assegnista e validato dal tutor scientifico e dal tutor dei soggetti partner, qualora previsti, entro 30 giorni dal termine del periodo di ricerca. Dal rapporto finale di ricerca deve risultare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, con l'evidenziazione di eventuali correttivi di percorso che comunque non hanno fatto venir meno il buon esito del progetto stesso.

In caso di giudizio negativo nelle valutazioni sull'attività dell'assegnista, potrà essere sancito il recesso dal contratto.

Articolo 10: Chiusura anticipata del progetto

La chiusura anticipata del progetto, con il riconoscimento delle spese sostenute fino al momento della chiusura anticipata medesima, è ammissibile esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti cause:

a) permanenti motivi di salute del destinatario, certificati da una struttura sanitaria pubblica, che non consentono la prosecuzione del progetto;

b) gravi motivi familiari che determinano l'impossibilità di proseguire l'attività di studio avviata, adeguatamente documentati;

c) sottoscrizione di un contratto di lavoro migliorativo a quello relativo allo svolgimento dell'attività di ricerca in corso.

Le certificazioni di cui alle lettere a) e b) devono essere presentate dal destinatario congiuntamente alla dichiarazione di interruzione anticipata del Progetto. Relativamente alla lettera c), il destinatario deve presentare copia del contratto stipulato ovvero dichiarazione secondo le modalità di legge.

Qualora l'assegnista non ottemperi agli obblighi di cui l'articolo 9, lettere a) b) e c), il committente si riserva di interrompere il rapporto.

Qualora l'assegnista non ottemperi agli obblighi di presentazione delle relazioni trimestrali o annuali o finali entro i termini previsti, verrà richiamato ad adempiere entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di reclamo; decorsi tali termini il committente si riserva di interrompere il rapporto.

L'interruzione anticipata del rapporto per motivi che non rientrano nei punti a), b) e c) comporta la decadenza dell'assegno e il contestuale obbligo alla restituzione di quanto percepito fino al momento dell'interruzione.

Articolo 11: Sospensione del progetto

La sospensione del progetto può avvenire nei seguenti casi:

- malattia prolungata e certificata da apposita documentazione che comporta la sospensione dell'erogazione dell'assegno;
- periodo di maternità dell'assegnista la quale dovrà richiedere la sospensione del Progetto e dell'erogazione dell'assegno. Il Progetto potrà essere riavviato al termine del periodo di maternità. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale 12 luglio 2007, è integrata dalla Scuola fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca, ai sensi della legge 240/2010. Al termine dei periodi di sospensione di cui al presente capoverso, la durata del rapporto riprende a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione e si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del programma di ricerca. Tale disposizione si applica solo compatibilmente con i termini del progetto a cui si riferisce la collaborazione ovvero con i limiti imposti dal relativo finanziamento.

Non viene considerata sospensione del Progetto, e non va recuperata l'assenza per un periodo complessivo inferiore a 30 giorni nell'arco dell'anno.

Articolo 12: Accesso agli atti, trattamento dati e responsabile del procedimento amministrativo

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del relativo contratto, nel rispetto delle disposizioni vigenti, e potranno inoltre essere utilizzati, in forma aggregata e a fini statistici, anche dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della procedura, pena l'esclusione dal concorso. Il candidato può esercitare il diritto di accesso ai dati conferiti secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Ai candidati è garantito l'accesso alla documentazione del procedimento concorsuale, ai sensi della vigente normativa (L. 241/90 e s.m.i. e D.P.R. 184/2006).

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è la SISSA, nella persona del Direttore.

Ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, Responsabile del procedimento amministrativo è la rag. Gabriella Pippan Barduzzi.

Le pubblicazioni ricevute in fase di ammissione saranno utilizzate ai soli fini della valutazione e della graduatoria di merito del concorso.

Articolo 13: Risultati e brevetti / Disciplina della proprietà intellettuale

I risultati dei progetti di ricerca, intesi come eventuali brevetti e diritti di proprietà industriale conseguibili e i relativi diritti di utilizzazione economica appartengono al committente, eventualmente in cotitolarità (pro quota inventiva) con altri Organismi di ricerca coinvolti nello specifico progetto. In ogni caso viene applicata la normativa vigente in materia, in particolare il decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 "Codice di Proprietà Industriale" e successive modifiche e integrazioni ed i regolamenti interni dei soggetti attuatori che regolano la materia. È comunque fatto salvo il diritto dell'assegnista di essere riconosciuto come autore/inventore. I titolari dei risultati daranno ampia diffusione dei risultati conseguiti, citando espressamente che sono stati conseguiti con il finanziamento ottenuto a valere sul Programma operativo del Fondo sociale europeo 2007/2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Trieste, - 8 FEB 2013

IL DIRETTORE
prof. Guido Martinelli